

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

Per: [REDACTED] - Avv. [REDACTED] -

(ricorrente)

Contro: F. [REDACTED]

(resistente)

Ricorso Urgente

Ex art. 473 bis. 6, 12 e 15 cpc

Per l'adozione dei provvedimenti che riguardano i minori

Ed il ripristino urgente della frequentazione con un genitore

Il sig. D. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a Viterbo il [REDACTED], ivi residente in Via [REDACTED] 7 ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Saragat n.22, presso lo studio dell'Avv. G. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) che lo rappresenta e difende per delega allegata e dichiara di voler ricevere le notifiche afferenti il presente procedimento all'indirizzo PEC [g.\[REDACTED\]@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:g.[REDACTED]@pec.ordineavvocativiterbo.it)

PREMESSO

- Il ricorrente ha intrattenuto una tormentata relazione *more uxorio* con la sig.ra F. [REDACTED] dalla quale sono nati tre figli: [REDACTED] (2[REDACTED]/19) ed i gemelli M. [REDACTED] (2[REDACTED]/20);
- Le parti hanno cessato di convivere dopo circa 9 anni, alla fine del 2023: da allora, la sig.ra [REDACTED] è rimasta con i figli presso la casa familiare in Canepina, S. [REDACTED], mentre il sig. [REDACTED] è tornato dalla madre a [REDACTED];
- Il rapporto tra le parti è sempre stato molto litigioso, anche in ragione delle esasperanti manifestazioni di gelosia della sig.ra [REDACTED] verso l'ex compagno, spesso sfociate in volgari invettive, aggressioni fisiche e verbali nonché in comportamenti possessivi e di strumentalizzazione dei figli;
- Basti pensare che all'indomani della cessazione della convivenza tra le parti, la sig.ra [REDACTED] gli ha consentito di frequentare i figli solo a condizione di essere anch'ella presente e talvolta persino in cambio di rapporti sessuali;
- Per alcuni mesi lo scrivente si è interfacciato invano con i numerosi procuratori che si sono avvicendati nella difesa della sig.ra [REDACTED], allo scopo di trovare un accordo circa i tempi di permanenza dei figli presso il padre ed affrancare quest'ultimo da una relazione a dir poco ossessiva e patologica;
- Nel settembre 2024, la sig.ra [REDACTED] ha fatto improvvisamente perdere al ricorrente ogni traccia di sé e dei figli, smettendo di rispondere al telefono, lasciando la casa familiare e non portando i bambini a scuola: ne è scaturita la denuncia per sottrazione di minori sporta dal

██████ il 13/09/24 contro la sig.ra ██████, integrata il successivo 18/09/24, iscritta con urgenza al n. ██████ RG NR noti (all.1);

- Da una telefonata occorsa con la sorella della sig.ra ██████, il ricorrente apprenderà poi che la sig.ra ██████ si era trasferita dalla madre a Roma, unitamente ai figli;
- A distanza di alcuni giorni, con ordinanza notificata il 27/09/24, il GIP di Viterbo ha applicato al ricorrente la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna e ai tre figli minori, con installazione del c.d. braccialetto elettronico (all.2): come si evince dal provvedimento cautelare in questione (proc. pen. n. ██████ RG NR), i gravi indizi di colpevolezza a carico del ██████ sono stati tratti dalla denuncia sporta dalla p.o. in data 7/09/24, in cui la predetta ha riferito di aver subito per anni vessazioni sia fisiche che verbali da parte dell'ex compagno anche alla presenza dei tre figliolotti, tanto da ingenerare in casa un clima di forte paura e tensione. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, invece, il GIP ha ravvisato il pericolo di reiterazione del reato nel fatto stesso che le condotte denunciate sarebbero state costantemente ripetute nel tempo (addirittura dal 2015) anche a causa dello stato di alterazione alcolica in cui il ██████, secondo il racconto della ex compagna, verserebbe di sovente;
- Nei confronti del ██████ si è poi proceduto nelle forme del giudizio immediato per i reati di cui agli artt. 572 commi 1 e 2, 582, 585 e 576 n.5 cp (all.3), la cui prossima udienza è fissata per il prossimo 26/05/25 per l'escussione dei primi testi;
- All'esito della prima udienza, celebrata il 21/01/25, lo scrivente procuratore ha presentato istanza per la modifica della misura cautelare applicata al ██████, chiedendo in particolare che fosse revocato il divieto di avvicinamento del padre ai propri figli, valorizzando il fatto che dalle indagini preliminari non fosse emerso alcun riscontro in ordine a comportamenti aggressivi, violenti o potenzialmente pericolosi nei confronti dei figli nonché il lungo lasso di tempo intercorso senza che fosse segnalata alcuna violazione delle restrizioni imposte (all.4);
- Condividendo le argomentazioni della difesa, con provvedimento depositato in cancelleria il 24/01/25 e previa apposizione del parere favorevole del PM, il Collegio ha revocato il divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti dei figli minori, mandando al Giudice civile di indicare tempi, luoghi e modalità di svolgimento degli incontri padre – figli, al fine di evitare che possa esservi alcun contatto con la ██████ (all.5);
- Da ultimo, in data 10/02/25, il sig. ██████ ha ricevuto la notifica del ricorso - e del relativo provvedimento di fissazione udienza - con il quale la sig.ra ██████ ha domandato al Tribunale per i Minorenni di Roma, previa sospensione urgente della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ██████, ██████ e ██████, che venga pronunciata la decadenza della

responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei suoi figli, oltre il riconoscimento di un contributo per il mantenimento della prole (all.6).

Tutto ciò premesso, il sig. [REDACTED] si, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

ESPONE

Non è certamente questa la sede per discutere della responsabilità penale del sig. [REDACTED] rispetto alle ipotesi criminose ascrittegli e quindi per soffermarsi su quanto di distorto e menzognero, rispetto alla reale anamnesi dei fatti, vi sia nella denuncia sporta dalla sig.ra [REDACTED] dalla quale è scaturito il proc. pen. n. 3 [REDACTED] RG NR.

La presente domanda è invece volta a fornire giusta tutela ad un padre privato da mesi dei propri figli e, in un'ottica più ampia, ad assumere tutte le decisioni di interesse per i minori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], che hanno diritto a riunirsi con la predetta figura genitoriale.

Sul ripristino urgente del rapporto padre - figli

La prima questione da affrontare attiene il reinserimento della figura paterna nella vita dei minori, in linea con quanto stabilito dal Collegio penale nel provvedimento di revoca della misura (all.5).

In considerazione del fatto che 1) le indagini preliminari, espletate nell'ambito del proc. pen. n. [REDACTED] RG NR, non hanno restituito alcun dato da cui trarre che il sig. [REDACTED] abbia avuto comportamenti non consoni nei confronti dei propri figli e che 2) l'intervento della S.V. ai fini della organizzazione delle modalità di visita è stato disposto per evitare che vi possano essere contatti tra imputato e parte civile e non per contenere una situazione di pericolo per i bambini, in astratto appare del tutto legittimo - con il limite di cui sopra - rivendicare il diritto / dovere del ricorrente di ricominciare a frequentare [REDACTED] e [REDACTED] con la più ampia libertà, anche con pernottamento.

Avendo riguardo alla fattispecie concreta, tuttavia, non può certamente sottovalutarsi il rischio che la brusca, improvvisa e duratura recisione del rapporto genitoriale (non solo fisico ma anche telefonico) abbia ingenerato delle conseguenze anche psicologiche in bambini così piccoli, tanto più se si pensa alla moltitudine di informazioni per lo meno distorte che nel frangente saranno state certamente veicolate loro dalla figura materna.

Per quanto ciò appaia ingiusto e aberrante agli occhi di un padre che ha subito un sopruso di inaudita cattiveria, si reputa comunque opportuno, per salvaguardare la serenità dei bambini, che almeno in un primo periodo detti incontri avvengano nell'ambito di un progetto di sostegno alla genitorialità, se del caso con il supporto del Servizio Sociale territorialmente competente.

*

E' evidente che l'attesa degli ordinari tempi stabiliti dall'art. 473 bis. 14 cpc per la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti rischierebbe di ritardare oltremodo l'adozione dei provvedimenti *de quibus*, costringendo un padre ed i propri tre figli a rimanere ancora forzatamente separati, con ulteriore gravissimo pregiudizio per tutti i soggetti coinvolti.

Si reputa pertanto che sussistano i presupposti acchè la S.V., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.15 cpc, ripristini in via urgente ed indifferibile le frequentazioni tra il sig. [REDACTED] ed i propri figli, indicandone tempi, luoghi e modalità di espletamento, fissando l'udienza per la comparizione personale delle parti nei successivi 15 giorni per la conferma, la modifica ovvero la revoca dei provvedimenti.

La S.V. in alternativa potrà disporre la comparizione personale delle parti con abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 473 bis. 6 cpc, in considerazione della condotta ostativa della sig.ra [REDACTED] rispetto allo svolgimento del rapporto padre - figli in modo equilibrato e continuativo. Se infatti è pacifico che il sig. [REDACTED] non possa contattare i figli sul cellulare della ex compagna per non andare incontro ad una violazione della misura, è altrettanto evidente che solo la sig.ra [REDACTED] avrebbe potuto attivarsi, per il tramite di una terza persona, per consentire ai bambini di parlare almeno telefonicamente con il papà, cosa che invece non è avvenuta.

Sull'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della prole

Nei mesi in cui lo scrivente si è confrontato con i procuratori della sig.ra [REDACTED] per cercare di raggiungere un accordo circa il collocamento e l'affidamento della prole, giammai sono emerse le condotte attribuite al [REDACTED] in sede di denuncia querela, a partire dall'abuso di sostanze alcoliche.

Il diniego rispetto alla richiesta paterna di avere il collocamento paritetico dei figli, con mantenimento diretto, è stato infatti opposto in ragione della tenera età dei bambini e del fatto che il sig. [REDACTED] non avesse la necessaria dimestichezza per occuparsene a tempo pieno.

Il procedimento penale a carico del sig. [REDACTED] è attualmente *sub judice* e la misura cautelare inizialmente estesa ai minori è stata revocata poiché in sede di indagini preliminari non sono emerse condotte ai danni di questi ultimi.

Allo stato dunque non sussiste alcun impedimento acchè la S.V., nell'interesse dei minori ed in ossequio al principio di bigenitorialità, affidi i bambini ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento paritetico e mantenimento diretto.

D'altra parte, il ricorrente è un militare, in forze alla Scuola Allievi Meresciائي dell'Esercito di Viterbo e ha modo di organizzare i propri turni lavorativi con relativa facilità: sia dal punto di vista economico che professionale ha dunque modo di occuparsi dei propri figli in modo assolutamente paritetico rispetto alla ex compagna.

In subordine, si rilevi quanto appresso.

La denuncia sporta contro il sig. [REDACTED] è il frutto di una surrettizia distorsione delle dinamiche relazionali tra le parti con l'intento mal celato di vendicarsi per la fine del loro rapporto nel modo più meschino che si possa immaginare: allontanando il ricorrente dai figli [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

A settembre u.s., mentre lo scrivente si relazionava con i procuratori avversari per trovare un accordo in sede civile senza che determinate condotte fossero mai state messe in evidenza, all'esito dell'ennesimo cambio di avvocato ed in modo del tutto inaspettato la sig.ra [REDACTED] ha sporto denuncia contro l'ex compagno ed è sparita con i figli.

Solo una telefonata occorsa con la sorella della sig.ra [REDACTED] ha reso noto al sig. [REDACTED], sconvolto per non avere idea di cosa stesse succedendo, dove fosse andata la resistente, assicurandolo sul fatto che i figli stavano bene ma denegando la possibilità di qualunque tipo di contatto con loro, financo telefonico.

Quali possano essere le conseguenze, anche in termini psicologici, di un simile sopruso, è circostanza facilmente intuibile.

Detto ciò, non può che richiamarsi l'ormai granitica giurisprudenza della Suprema Corte che, nell'ottica della salvaguardia del supremo interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, censura severamente ogni condotta di senso opposto, tenuta da un genitore ai danni dell'altro.

Tra le condotte escludenti più consuete troviamo ad esempio:

- il rifiutarsi di far incontrare il figlio con l'altro genitore o subordinarne la fattibilità alla propria presenza;
- denigrare l'altro genitore davanti al figlio in modo da influenzarlo nel giudizio e far sì che sia quest'ultimo a rifiutarsi a vederlo;
- trasferirsi lontano senza consentire all'altro genitore di mantenere un rapporto con il figlio;
- trovare pretesti per impedire il contatto tra il figlio e l'altro genitore.

Come visto, la sig.ra [REDACTED] ha posto in essere indistintamente tutte le condotte sopra indicate: dopo la loro separazione, infatti, dapprima ha imposto al [REDACTED] di frequentare i figli alla sua presenza, negandogli diversamente la disponibilità a farglieli vedere (per non parlare delle occasioni in cui la

resistente ha subordinato il suo consenso al fatto che il ricorrente le concedesse un rapporto sessuale); dopo di che ha demolito la figura paterna sporgendo denuncia contro di lui per fatti la cui rilevanza penale è ancora *sub judice* e rappresentandone surrettiziamente il coinvolgimento dei propri figli per recidere di netto la loro frequentazione, anche solo telefonica, ostacolata ancora oggi; si è allontanata da Viterbo per giorni con S. M. e A. in modo del tutto istintivo, senza avvertire il sig. [redacted] e senza pensare alle conseguenze che avrebbero patito i minori; ha cambiato scuola ai figli, iscrivendoli all'istituto per l'infanzia "Santa Maria del Paradiso" senza condividere la decisione con il padre, neppure per il tramite del proprio procuratore e pur in assenza di un provvedimento restrittivo della responsabilità genitoriale, dando ulteriore conferma della totale noncuranza per l'altra figura genitoriale (all.7); si è rivolta al Tribunale per i Minorenni per ottenere un provvedimento di decadenza ex artt. 330, 333 e 336 cc (all.6).

Ebbene, in linea con quanto di recente confermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 29690/24 *"in presenza di elevata conflittualità genitoriale e di condizionamenti che minano il rapporto di un minore con un genitore, l'interesse del minore a mantenere un ambiente familiare stabile e psicologicamente non traumatico può giustificare misure limitative della responsabilità genitoriale, seppure temporanee e volte a permettere il graduale recupero della relazione genitore - figlio"*. Ed ancora, con l'ordinanza n.142/23 la Cassazione ha ribadito che la violazione del diritto alla bigenitorialità non impone necessariamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma impone una valutazione attenta e severa a tutela dell'interesse del minore.

Non si può dunque evitare di catalogare la condotta della sig.ra [redacted] come gravemente lesiva del principio di bigenitorialità e quindi del prioritario diritto dei propri figli di mantenere una rapporto continuativo ed equilibrato con il proprio padre, che li ha sempre amati profondamente e non ha mai tenuto alcun comportamento non consono nei loro riguardi.

Si reputa dunque necessario che la S.V. disponga una CTU sulla capacità genitoriale della sig.ra [redacted] che suggerisca, all'esito, il criterio di collocamento e affidamento che meglio risponda all'interesse dei piccoli [redacted] e [redacted].

Tutto ciò premesso e motivato, il sig. D. [redacted], *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma, valutato sopra,

In via preliminare ed urgente:

- ripristini in via urgente ed indifferibile le frequentazioni tra il sig. [redacted] ed i propri figli, indicandone tempi, luoghi e modalità di espletamento, fissando l'udienza per la comparizione personale delle parti nei successivi 15 giorni per la conferma, la modifica ovvero la revoca dei provvedimenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.15 cpc;

- in subordine, disponga la comparizione personale delle parti con abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 473 bis. 6 cpc, in considerazione della condotta ostativa della sig.ra [REDACTED] rispetto allo svolgimento del rapporto padre - figli in modo equilibrato e continuativo, per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare le frequentazioni tra il sig. [REDACTED] ed i propri figli, indicandone tempi, luoghi e modalità di espletamento;

Nel merito:

- affidi i minori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in modo condiviso e - dopo il necessario periodo di riavvicinamento con il padre, nei termini proposti in narrativa - ne disponga il collocamento paritetico presso entrambi i genitori nelle rispettive residenze prevedendo che ciascuno partecipi in via diretta al loro mantenimento, condividendo al 50% le spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo in data 11 Settembre 2018;
- in subordine - previo espletamento di una CTU nei termini indicati in narrativa - adotti il criterio di collocamento e affidamento che meglio risponda all'interesse dei piccoli [REDACTED] e [REDACTED].

Con vittoria di spese e onorari di lite.

In via istruttoria si depositano:

1. Denuncia per sottrazione di minore del 13/09/24 e relativa integrazione;
2. Ordinanza cautelare;
3. Decreto di giudizio immediato;
4. Istanza di modifica della misura;
5. Provvedimento di accoglimento del 24/01/25;
6. Ricorso e fissazione udienza Tribunale per i Minorenni;
7. Iscrizione a scuola dei minori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED];
8. CUD triennio sig. [REDACTED].

In via subordinata rispetto all'accoglimento della domanda principale, si chiede CTU sulla capacità genitoriale della sig.ra [REDACTED] che suggerisca, all'esito, il criterio di collocamento e affidamento che meglio risponda all'interesse dei piccoli [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie in base ai contenuti delle difese avversarie.
Con osservanza.

Viterbo, 17 febbraio 2025

Avv. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione civile

RG [REDACTED]

Il Giudice

a scioglimento della riserva adottata al termine dell'odierna udienza, osserva:

- rilevato che sussiste la necessità di individuare l'istituto scolastico ove iscrivere i tre figli minori delle parti – P [REDACTED] nata il [REDACTED] e P [REDACTED] e P [REDACTED] nati entrambi il [REDACTED] - i quali al momento non stanno frequentando alcun corso scolastico;
- preso atto del contrasto esistente tra le parti con riguardo all'iscrizione presso una scuola paritaria ([REDACTED]) o presso la scuola pubblica [REDACTED] di [REDACTED];
- rilevato che secondo il Tribunale nella scelta tra le indicate scuole – e in assenza, come nel caso in esame, di specifiche esigenze legate ai profili di formazione e/o di specifici servizi per gli alunni - è da privilegiare la scuola pubblica, la quale rappresenta una scelta ed "neutra" idonea, in ogni caso a garantire una completa e positiva formazione per i minori;

PQM

dispone che i tre minori sopra indicati vengano iscritti alla scuola pubblica "[REDACTED] G [REDACTED]" di [REDACTED];
Fissa per il prosieguo (e le eventuali determinazioni per la riunione con il procedimento RG n. [REDACTED]) l'udienza del [REDACTED] o [REDACTED]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Viterbo, 17.09.2025

IL GIUDICE

D. [REDACTED]



TRIBUNALE DI VITERBO

Sezione civile

R.G. [REDACTED]

VERBALE UDIENZA 17.09.2025

All'udienza del 17/09/2025 davanti al dott. [REDACTED] sono comparsi la ricorrente con l'Avv. [REDACTED] ed il resistente con l' [REDACTED]

Parte ricorrente rappresenta che tre i figli sono stati iscritti presso la scuola paritaria S. M. [REDACTED] o sita [REDACTED], diversamente da quella dove erano in precedenza iscritti ([REDACTED] a scuola dell'infanzia). In particolare, poiché [REDACTED] i avrebbe dovuto in ogni caso essere iscritta alla prima elementare v'era la necessità di tenere i figli insieme in un'unica scuola. Rappresenta che la retta per la scuola paritaria è corrisposta dalla stessa (euro 360 per i tre figli)

Al momento i bambini non stanno frequentando alcuna scuola difettando una comune richiesta. Chiede pertanto di confermare l'iscrizione alla indicata scuola.

Il S. [REDACTED] si oppone alla iscrizione alla indicata scuola. Chiede di iscrivere i figli a scuola pubblica [REDACTED] di Viterbo e la [REDACTED] in entrambe scuole pubbliche.

Il Giudice

dato atto si riserva

Il Giudice

dott. [REDACTED]

SI DA' ATTO CHE IL PRESENTE VERBALE E' STATO REDATTO IN FORMATO TELEMATICO E COME TALE E' SOTTO SCRITTO DAL GIUDICE CON FIRMA DIGITALE.

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 15 del 09/04/25

RG n. 3

- a) Il Sig. [redacted] contribuirà al mantenimento dei figli attraverso la dazione alla Sig.ra [redacted] della somma di euro 400,00 mensili da elargire con bonifico bancario entro il giorno 5 del mese con decorrenza Aprile 2025;
- b) I Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno al monitoraggio di tutti i soggetti interessati al fine di agevolare il diritto di visita paterno e riferiranno, con relazione da depositarsi entro e non oltre il giorno 5 Giugno 2025, in merito a quanto osservato, con obbligo di procedere agli incontri indicati una volta a settimana in spazio protetto, con facoltà di aumentare gli incontri settimanali a due ove ricorrano i presupposti;
- c) L'Assegno unico universale verrà interamente percepito dalla Sig.ra [redacted];
- d) Il padre ha la facoltà, con decorrenza immediata, di effettuare una videochiamata con i figli tra le ore 18 e le ore 19 di ogni giorno;

Rinvia, per i provvedimenti definitivi o comunque per la necessaria attività istruttoria, all'udienza del 12.6.2025, ore 12, riservandosi in merito ad ulteriori richieste.

MANDA alla Cancelleria di trasmettere, con la massima urgenza, copia del presente verbale ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Canepina).

Verbale [redacted] alle ore [redacted]

Il Giudice